



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Originale

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 12/03/2025

OGGETTO: ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA CON POTATURE ED ABBATTIMENTI DELLE ESSENZE ARBOREE DA PARTE DELLE PROPRIETA' PRIVATE CONFINANTI CON STRADE ED AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel tempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi;
- analogo problema presentano numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

Considerato altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità (neviccate, forti temporali, trombe d'aria ecc.), tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

Rilevato che le criticità sopra descritte vanno riferite anche ai bordi delle strade provinciali e statali nei tratti di competenza comunale ove sono radicate essenze arboree che si protendono con rami e frasche verso le suddette strade, rappresentando una fonte di rischio derivante dalla possibile caduta di rami e tronchi sulla sede stradale;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Ritenuto altresì indispensabile che tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, siano in condizioni di sicurezza;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

a tutti i proprietari di:

1. aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;
2. di terreni e/o aree confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio ed ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade provinciali e statali di provvedere ad effettuare i gli interventi di messa in sicurezza procedendo in particolare:
 - a) il taglio di siepi, canne, arbusti, rami degli alberi che:
 - invadono le aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
 - occultano la segnaletica stradale;
 - creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
 - b) all'abbattimento degli alberi pericolosi o pendenti che possono interferire con la sede stradale;
 - c) all'abbassamento delle siepi ed arbusti la cui eccessiva altezza può creare ostacolo alla circolazione stradale pregiudicandone la visibilità nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti ed in particolare da quanto prescritto dal Codice Civile (art. 892 comma 1 n. 3);
 - d) ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade provinciali confinanti con i propri fondi.
3. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di ramaglie o alberi che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono sulle aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, strade provinciali e statali.

4. Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e successivamente dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con un minimo di due cicli di lavoro secondo le seguenti scadenze:
- a) primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO di ogni anno;
 - b) il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE di ogni anno.

RICORDA

che il materiale proveniente dallo sfalcio della vegetazione, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato, previa analisi del materiale, a pubblica discarica autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari sull'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 285 /1992 – Nuovo Codice della Strada – e art. 21 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale i tempi e modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

che chiunque viola le disposizioni:

- dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 a € 680,00;
- degli artt. 14 e 18 del Regolamento di Polizia Urbana vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2018 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00;
- dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. può essere soggetto alla sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale secondo i disposti di legge.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comando della Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e l'immediata diffusione della stessa sul sito internet del Comune.

Responsabile del procedimento: arch. Alberto CLERICI
Responsabile dell'istruttoria: geom. Massimo BARONE

Arona, li 12/03/2025

IL SINDACO
Dr. Alberto Gusmeroli
firmato digitalmente